

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581**

ASSTRI



ASSOMARE



Roma, 29 Febbraio 2012

FIS12062

SM

Oggetto: : Sottoscrizione Accordo “Nuove misure per il credito alle PMI”

L'Associazione Bancaria Italiana e le Organizzazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un accordo denominato “Nuove misure per il credito alle PMI” finalizzato alla sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio.

L'accordo prevede le seguenti tipologie di interventi finanziari:

- operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (mutui), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali;
- operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di *leasing*, rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”;
- operazioni di allungamento della durata dei mutui;
- operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili;
- operazioni di finanziamento connesso ad aumenti di capitale realizzati dall'impresa.

Possono beneficiare degli interventi sopra indicati le piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.

Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese *in bonis*).

A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti

Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento, le rate (per la parte di quota capitale) dei mutui e delle operazioni di *leasing* finanziario qualora:

- risultino in essere al 28 febbraio 2012;
- non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle PMI, del 3 agosto 2009.

Possono beneficiare di questa richiesta di sospensiva anche i mutui assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi, qualora:

- l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento ad una specifica norma agevolativa, segnalandolo alle parti firmatarie;
- a seguito dell'operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.

Per usufruire della misura, le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo, mentre gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti

Sono ammissibili alla richiesta di allungamento i mutui che:

- risultino in essere al 28 febbraio 2012;
- non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell'accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011.

Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento; in ogni caso, tale periodo non può superare i 2 anni per i mutui chirografari e i 3 anni per quelli ipotecari.

Sono ammissibili alla richiesta anche i mutui che abbiano beneficiato della sospensione prevista dall'Avviso Comune del 3 agosto 2009, ovvero della sospensione di cui al punto A del nuovo accordo; in tal caso, l'impresa potrà richiedere l'allungamento solo alla fine del periodo di sospensione.

L'allungamento fino ad un massimo di 270 giorni delle anticipazioni su crediti può richiedersi, in relazione ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.

Il beneficio opera anche per i finanziamenti assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi, qualora:

- l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento ad una specifica norma agevolativa, segnalandolo alle parti firmatarie;
- a seguito dell'operazione di allungamento, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.

C. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività

Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, le banche aderenti all'accordo si impegnano a concedere, alle imprese costituite in forma di società di capitali (inclusa la forma cooperativa), un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzato dall'impresa.

Condizioni di realizzazione delle operazioni

L'accordo prevede che alle PMI non vengano addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli, eventualmente, sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento, e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza.

Sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario, le operazioni di sospensione dei finanziamenti di cui al punto A e le operazioni di allungamento dei finanziamenti di cui al punto B il cui piano residuo di ammortamento, comprensivo del periodo di allungamento, non risulti superiore a 3 anni oppure, qualora l'operazione fruisca della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI, per una quota di finanziamento giudicata sufficiente dalla banca.

Qualora il finanziamento originario sia assistito da garanzie, l'estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo rappresenta una condizione necessaria ai fini della realizzazione dell'operazione. Eventuali garanzie aggiuntive non sono richieste, a meno che queste non siano funzionali alla realizzazione dell'operazione a condizioni economiche più vantaggiose per l'impresa. Nel caso del leasing, viene coerentemente postergato anche l'esercizio di opzione del riscatto.

Per i finanziamenti che non hanno beneficiato della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, la copertura del Fondo potrà essere acquisita limitatamente alla parte aggiuntiva del Piano di ammortamento dovuta all'operazione di allungamento.

Istruttoria delle domande

Le operazioni saranno impostate su base individuale dalle banche che aderiscono all'iniziativa, senza alcun automatismo nella concessione del credito o nella realizzazione dell'intervento. Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.

Le imprese interessate agli interventi si impegnano a comunicare le eventuali informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale o organizzativo richieste dalla banca, anche al fine di consentire la verifica della loro capacità di continuità aziendale.

Le banche aderenti all'accordo devono fornire una risposta, di norma, **entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca.** Per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono classificate "in bonis" e che non hanno ritardi nei pagamenti, la richiesta di realizzazione delle operazioni di sospensione, nonché di allungamento delle scadenze del credito a breve termine, si intende ammessa dalla banca salvo esplicito rifiuto.

Validità dell'accordo

Le banche che intendono aderire all'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2012, devono comunicare questa volontà all'ABI mediante un apposito modulo, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'adesione. L'accordo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle descritte in favore dell'impresa, ma la banca aderente può comunque offrire condizioni migliorative.

Le imprese interessate a usufruire degli strumenti previsti dall'accordo dovranno farne richiesta **entro il 31 dicembre 2012**, utilizzando la modulistica che sarà predisposta dalle singole banche sulla base di un format elaborato dall'ABI. Le domande di allungamento dei mutui che, a tale data, dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione (ai sensi del punto A), potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013.

Al fine di favorire la partecipazione delle banche, l'ABI è impegnata a promuovere l'iniziativa presso i propri associati e a fornire alle Associazioni delle imprese adeguata informazione circa le banche aderenti.

Le parti firmatarie si sono impegnate a concordare eventuali proposte da presentare al Governo per facilitare l'implementazione delle iniziative previste dall'accordo.

Per consentire la copertura del Fondo di garanzia per le PMI per il periodo di ammortamento aggiuntivo, le parti firmatarie si sono impegnate a proporre delle soluzioni operative al comitato di gestione del Fondo stesso, che tengano conto delle finalità dell'accordo in coerenza con il principio di salvaguardia delle risorse del fondo.

Le parti firmatarie si sono impegnate, altresì, a definire accordi nel corso dei prossimi 2 mesi, per misure volte a:

- favorire il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione di nuovi ordini ovvero favorire progetti di investimento e il consolidamento delle passività finanziarie;
- agevolare un rapido smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, rendendo operativi i meccanismi che consentano di certificare i crediti, in modo da qualificarli certi ed esigibili, ovvero attraverso altre forme di anticipazione di tali crediti da parte del settore bancario;
- valorizzare il ruolo dei Confidi e dei fondi pubblici di garanzia ai fini di un ampliamento delle possibilità di accesso al credito da parte delle PMI.

Torneremo sull'argomento per ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti.